



## **Ampliato il credito d'imposta per spese di sanificazione e dispositivi di protezione**

La ripresa delle attività commerciali e produttive sembra sempre più una misura non postergabile, accademici ed economisti sono ormai concordi nel lamentare gli effetti disastrosi che la serrata dell'economia potrebbe generare se protratta troppo a lungo. Da qui l'esigenza di ricominciare e di farlo il prima possibile ma tenendo sempre d'occhio le nuove misure di sicurezza sanitaria imposte dalla diffusione del Covid-19. Distanziamento sociale, sanificazione e utilizzo di dispositivi individuali di protezione rappresentano un elemento imprescindibile.

In quest'ottica il decreto Liquidità, allo scopo di potenziare le misure per la sicurezza dei lavoratori volte a limitare l'esposizione accidentale dei medesimi agli agenti biologici, ha ampliato il credito d'imposta fruibile per la sanificazione degli ambienti, prevedendo la possibilità di utilizzo del medesimo anche per l'acquisto di mascherine e altri dispositivi di protezione individuale.

**Ambito oggettivo** - Il credito d'imposta per le spese di sanificazione, invero, era stato originariamente introdotto dall'articolo 64 del decreto Cura Italia ma ad oggi risulta ampliato in quanto potranno fruire dell'agevolazione anche le spese per l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro quali mascherine, guanti, visiere o occhiali protettivi, tute e calzari. Sono, inoltre, agevolabili gli acquisti di detergenti mani e disinfettanti. Inoltre, l'agevolazione è estesa all'acquisto e all'installazione di dispositivi ambientali di sicurezza quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi.

**Ambito soggettivo** - Il credito d'imposta potrà essere fruito per le spese citate dai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione. Potranno usufruire del bonus tutte le imprese a prescindere dalle dimensioni.

**In cosa consiste l'agevolazione**- La misura prevede il riconoscimento di un credito d'imposta del 50% delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2020 per l'acquisto degli specifici prodotti citati per un massimo di 20 mila euro per ciascun beneficiario. È inoltre previsto un tetto massimo complessivo di spesa agevolabile nella misura di 50 milioni di euro. Non è quindi certo che il plafond di spesa stanziato sia in grado di soddisfare tutte le richieste degli aventi diritto.

Si ritiene che le modalità operative di gestione del contributo saranno fissate con apposite disposizioni attuative.

All'uopo si ricorda che la normativa rimanda ad uno specifico decreto del Ministro

dello Sviluppo Economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro la metà di aprile 2020, cui dovrebbe spettare il compito di stabilire in dettaglio i criteri e le modalità di fruizione del credito in parola.

**Cumulabilità con altre agevolazioni** - Ad oggi, in mancanza di apposite disposizioni preclusive, non sembrano sussistere vincoli alla cumulabilità della misura in commento rispetto ad altre quali ad esempio crediti d'imposta per investimenti.

Essa quindi dovrebbe ritenersi potenzialmente cumulabile con altri incentivi (fiscali o di altra natura) eventualmente previsti dallo Stato.